## REVISIONE SEMESTRALE DELLE LISTE ELETTORALI

IL SINDACO

Visti gli artt. 18 e 39 del T. U. 20 Marzo 1967, n. 223;

## RENDE NOTO

CHE DA OGGI E FINO AL 20 CORRENTE MESE SONO DEPOSITATI NELL'UFFICIO COMUNALE:

- a) GLI ELENCHI PREDISPOSTI DALLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE PER LA REVISIONE SEMESTRALE DELLE LISTE, INSIEME CON IL VERBALE ADOTTATO, I DO-CUMENTI RELATIVI A CIASCUN NOMINATIVO E LE LISTE GENERALI;
- b) LA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE RELATIVA ALLA REVISIONE DELLA RIPARTIZIONE DEL COMUNE IN SEZIONI ELETTORALI, DELLA CIRCOSCRIZIONE DELLE SEZIONI, E DEL LUOGO DI RIUNIONE DI CIASCUNA DI ESSE E DELL'ASSEGNAZIONE DEGLI INTERESSATI ALLE SINGOLE SEZIONI NONCHE UN ESEMPLARE DELLE LISTE DI OGNI SEZIONE.

OGNI CITTADINO PUO', ENTRO TALE PERIODO, PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI ANZIDETTI.

CONTRO QUALSIASI ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE, MANCATA ISCRIZIONE OD OMISSIONE DI CANCELLAZIONE NEGLI ELENCHI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE, NONCHE' CONTRO LA DELIBERAZIONE DI CUI SOPRA E CONTRO L'ASSEGNAZIONE DEGLI ISCRITTI E DEGLI ISCRIVENDI ALLE SINGOLE SEZIONI, OGNI CITTADINO HA FACOLTA' DI PROPORRE RICORSO, ANCHE PER IL TRAMITE DEL COMUNE, ALLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE, NON OLTRE IL 20 CORRENTE MESE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 20 DEL TESTO UNICO SOPRACITATO.



SINDACO